

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI TELECOMUNICAZIONE MOBILE

Premesse:

Il decreto 10/09/1998 n. 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" introduce i livelli di esposizione limiti alle radiofrequenze, per operatori non professionali fissati, in qualunque punto accessibile dalla popolazione, dall'art. 3 D.M. 381/98 tabella 1 che di seguito si riporta:

Frequenza f in MHz	Valore efficace intensità campo elettrico E in V/m	Valore efficace intensità campo magnetico E in A/m	Densità di potenza onda piana equivalente in W/m ²
Da 0,1 a 3	60	0,20	-
> 3 a 3000	20	0,05	1
>3000 a 300000	40	0,10	4

Quanto sopra effettuando misure mediate su intervalli temporali qualsiasi e di durata sei minuti.

Ove nel punto considerato agiscano più sorgenti, la somma dei contributi normalizzati, definiti come in allegato B, **deve essere minore dell'unità.**

Ai fini della maggiore protezione da possibili effetti a lungo termine, conseguenti ad esposizioni prolungate a bassi livelli di campo di "recettori sensibili" vengono fissati all'art.4 comma 2 del citato D.M. dei parametri più restrittivi.

Infatti, in corrispondenza, ovvero all'interno, di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, non devono comunque essere superati i valori riportati nella seguente tabella:

FREQUENZE	CAMPO ELETTRICO	CAMPO MAGNETICO	RANGE FREQUENZE		D.POT. onda p. equiv.	SUP.	TEMPO
Hz	V/M	A/M	MIN in Mhz	MAX in Ghz	W/MQ	MQ	MINUTI
Per ogni frequenza	6	0,016	3	300	0,10	SUP. EQUIV. SEZ. CORPO UMANO	6

Le Regione disciplina l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione della popolazione fissati dalla tabella 1 ex art.3 D.M. 381/98 e dei valori di esposizione fissati dal successivo art.4.

La Regione disciplina inoltre il raggiungimento di obiettivi di qualità, nonché le attività di controllo e vigilanza tramite l'attività dell'ARPA se esistente, dell' APPA o dei PMP in assenza dell'ARPA.

Nelle more dell'emanazione della specifica normativa regionale, ai fini della minimizzazione della esposizione della popolazione, rilevato che l'installazione degli impianti è comunque soggetta a concessione o a preventiva e motivata autorizzazione da parte dell'Ente territoriale competente (Comune), viene redatto il presente “ **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI TELECOMUNICAZIONE MOBILE**”

Art.1

I Gestori dei servizi di radiotelecomunicazione e telefonia , entro 180 giorni dall'adozione del presente Regolamento , presentano il progetto biennale di sviluppo delle proprie installazioni sul territorio comunale.

Entro il 31 dicembre del biennio di scadenza i Gestori inoltrano all'Amministrazione il “ progetto biennale” aggiornato con le attività previste nel successivo biennio di esercizio .

L'Amministrazione, ravvisatane la compatibilità ambientale e normativa, provvede all'approvazione dello stesso entro i 30 giorni successivi dandone comunicazione anche alle parti sociali interessate.

Il programma di sviluppo e installazione conseguente a quanto previsto al primo comma va redatto, dai Gestori, anche in ottemperanza dell'art.4 comma 1 D.M.381/98.

Compatibilmente con le esigenze di sviluppo del servizio, al fine di limitare il proliferare degli impianti di trasmissione, il progetto biennale va redatto perseguendo le seguenti linee di indirizzo:

Adozione di impianti polifunzionali – n-plexing - comuni ai vari Gestori del servizio . Tali impianti saranno da escludersi :

Se i Gestori dimostreranno che vanificano gli indirizzi dell'art.4 comma 1 DM. 381/98.

Entro 60 giorni dall'adozione del presente i Gestori regolamento hanno l'obbligo di provvedere a :

1. Censire e localizzare gli impianti attualmente operanti sul territorio comunale inserendoli su fogli del rilievo aerofotogrammetrico in scala 1 a 2000 eventualmente anche su supporto elettronico;

Valutare, ai sensi del D.M. 381/98, i parametri sensibili prodotti dagli impianti censiti, anche in relazione alla ubicazione;

Individuare le misure di protezione, le modifiche impiantistiche, le modalità di conduzione degli impianti e gli aggiornamenti eventualmente necessari, ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità fissati all'art.4 comma 1 D.M. 381/98, per ricondurre i parametri sensibili di funzionamento degli stessi, all'interno dei ranges previsti dal decreto stesso;

Programmare la delocalizzazione degli impianti per i quali non sia possibile rientrare nei parametri previsti;

Indicare i tempi previsti per l'esecuzione delle opere conseguenti ai punti 3) e 4).

Art.2

I tempi per l'esecuzione delle azioni di cui all'art.1) commi 3 e 4 devono comunque essere contenuti nel biennio successivo all'adozione del presente regolamento.

Non sono comunque autorizzabili o esercibili gli impianti posti a meno di cinquanta metri, misurati in proiezione orizzontale dal baricentro del sistema di antenne al perimetro esterno di edifici adibiti a:

Asili nido e scuole materne;

Scuole elementari, medie e superiori;

Ospedali ,case di cura e/o riposo .

Art.3

Le autorizzazioni e /o concessioni per impianti operanti attualmente, ove non eseguite le operazioni di risanamento nei tempi previsti dall'art.2, decadono allo scadere del primo biennio, di esercizio provvisorio, successivo all'adozione del presente regolamento.

Art.4

Nelle more dell'approvazione dei progetti biennali, proposti dai vari Gestori, potranno essere rilasciate nuove concessioni a condizione che gli impianti non ricadano nelle zone previste dall'art.2 .

La richiesta di nuova concessione o rinnovo di quella scaduta va corredata dai seguenti documenti:

Planimetria di zonizzazione dell' impianto in scala 1 a 1500 estesa ad un intorno significativo dello stesso in relazione alle sue caratteristiche e comunque non inferiore alla sfera centrata sul sistema trasmittente e di raggio di 500 metri, tale planimetria dovrà essere completa di:

- curve di livello altimetriche;

- abitazioni presenti e/o in costruzione specificandone il numero di piani;

- indicazione del nord geografico;

Dichiarazione del numero di impianti funzionalmente distinti, facenti parte della richiesta di autorizzazione;

Dichiarazione del numero di Gestori serviti se il nuovo impianto utilizza antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing);

Dichiarazione della potenza fornita al sistema irradiante e delle frequenze di trasmissione;

Schema funzionale a blocchi dell'impianto, completo di schede tecniche;

Planimetria in scala 1 a 20 dell'impianto e del sistema radiante ;

Durata presunta in esercizio dell'impianto (vita operativa);

Specifiche tecniche delle antenne di cui è prevista l'installazione, con indicazione del centro elettrico e del guadagno;

Lobo spaziale di trasmissione delle antenne, completo di diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale. In tali diagrammi devono essere riportati per ogni grado, l'attenuazione in db del campo emesso;

Determinazione della regione di campo lontano (distanza dall'involuppo dei dipoli maggiore o uguale di d^2/l , con l lunghezza e "d" lunghezza del dipolo) in relazione al sistema di antenne previsto;

Indicazione in planimetria impianto in scala 1 a 20, con opportuna retinatura, della zona di interdizione distanza due metri di raggio dall'involuppo del sistema radiante;

Delimitazione fisica della zona di interdizione del sistema mediante barriere costituite da materiali diamagnetici e relative segnalazioni di pericolo;

Indicazione in planimetria impianto in scala 1 a 20, con opportuna retinatura, della zona di cautela definita come la fascia compresa tra il limite esterno della zona di interdizione e $d^2/5l$;

Installazione di opportuna segnaletica di pericolo al limite esterno della zona di cautela $d^2/5l$;

Nel caso l'impianto sia in grado di trasmettere su più frequenze, i dati di cui sopra vanno rilasciati per ogni frequenza ,la distanza va determinata in relazione alla lunghezza d'onda l minore;

Determinazione della energia radiativa emessa su qualsiasi intervallo di sei minuti, ed investente un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano posto a distanza $d^2/5l$ nelle direzioni angolari di massimo irraggiamento;

Convenzione sottoscritta tra il rappresentante legale del Gestore e il rappresentante legale delle strutture presso le quali vengono installate le apparecchiature; se trattasi di condominio tale convenzione deve essere completa di delibera assembleare di autorizzazione all'installazione, autenticata nei modi di legge;

Schema di convenzione sottoscritto dal legale rappresentante del Gestore e il legale rappresentante dell'Amministrazione in relazione a tale procedimento, per gli impianti da installarsi in zone di proprietà Comunale, con attestazione di versamento nelle casse Comunali degli oneri nella misura e modalità previste dall'allegato schema di convenzione, sul conto corrente n. 10477834 intestato a tesoreria Comune di Avellino;

Parere positivo alla installazione acquisito dalle strutture di cui all' art 4 comma 3 D.M. 381/98 (l'ARPA, APPA o PMP) od in assenza dalla A.S L. competente.

In caso di impianti n-plexing, tale parere dovrà essere complessivo per tutto il sistema irradiante;

Parere basato sulla valutazione della esposizione totale della popolazione residente nelle adiacenze;

Verifica della compatibilità alle norme antisismiche ed alla legge 46/90.

Art.5

Ultimati i lavori il Gestore comunica all'Amministrazione agli organi regionali competenti e alla A.S.L., la data di attivazione dell'impianto per l'esecuzione delle prove di funzionalità e la data, successiva, di messa in esercizio dell'impianto a pieno regime.

Art.6

L'Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre a proprie verifiche tecniche le modalità di esercizio degli impianti, le analisi e gli studi corredanti i progetti inoltrati dai Gestori.

Art.7

Nel caso le verifiche eseguite sul territorio comunale, a cura delle strutture di cui all'art. 4 ex D.M. 381/98, o in mancanza da parte della A.S.L. competente, in contraddittorio con i Gestori, presso gli impianti in esercizio, documentino il superamento dei limiti fissati con D.M. 381/98 e relativi allegati, i Gestori interessati, successivamente alla comunicazione motivata da parte del Comune, sospendono immediatamente l'attività degli impianti stessi.

Art.8

A seguito della sospensione di cui all'art.7, i Gestori provvedono alla riattivazione degli impianti, successivamente all'inoltro della idonea documentazione circa gli interventi effettuati, completa degli allegati di cui all'art. 4 e previa la comunicazione di cui all'art.5.

Art.9

Nelle more della determinazione dell'assetto definitivo, conseguente all'applicazione dei progetti biennali di cui all'art. 1, il Comune, ove ciò contribuisca a razionalizzare le fonti di emissione e sia necessario ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale, può prevedere che più Gestori, anche puntualmente, utilizzino le stesse strutture.

Art.10

In attesa dell'emanazione della normativa regionale e nel rispetto del D.M. 381/98, il Sindaco può emettere eventuali altri provvedimenti volti a prevenire i rischi connessi all'emissione dei campi elettromagnetici.

Art.11

La presente normativa è sottoposta alle modifiche conseguenti alle nuove norme regionali e nazionali, una volta approvate e che il Gestore si impegna ad adottare nei tempi strettamente tecnici, sottoponendo idoneo

programma integrativo del Progetto Biennale all'approvazione dell'Amministrazione.

Art.12

E' allegato lo schema tipo di convenzione tra il Gestore e l' Amministrazione Comunale per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di dispositivi di radiotelecomunicazione .

Art.13

Procedimento interno.

Il Settore Urbanistica, Visto il progetto biennale di cui all'art.1 , rilevato il rispetto dei vincoli di cui all'art.2 rilascia il parere positivo in relazione alla zonizzazione dell'impianto.

Il Dirigente del Settore Ambiente e Qualità, Visto:

- il parere motivato di conformità Urbanistica;
- il parere positivo definitivo alla installazione acquisito dall' A.S.L. che provvederà direttamente o meno a rilasciare l'autorizzazione alla definitiva localizzazione e messa in funzione dell'impianto ;
- gli elaborati di cui all'art.4;
- il D.M. 381/98 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Eseguiti gli accertamenti ritenuti opportuni, rilascia l'autorizzazione o concessione alla installazione delle apparecchiature, riservandosi di far eseguire, anche da organismi esterni, ogni accertamento ritenuto opportuno successivamente alla comunicazione di fine lavori e di messa in esercizio dell'impianto effettuata dal Gestore prevista dall'art.5.

Art.14

L'Amministrazione provvede alla pubblicazione semestrale dei dati di rilevamento del C.E.